

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Andrea Morsillo, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 30 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ZANZI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. AC Siena SpA), LUIGI BLASI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLE SOCIETA' AC SIENA SpA E TARANTO SPORT Srl (nota n. 8615/1105pf07-08/SP/blp del 26.6.2009).**

### Il deferimento.

Con atto in data 26/6/09 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione:

- I Sig.ri Roberto Zanzi e Luigi Blasi, per violazione di cui agli articoli 1, co. 1, 8, co. 2 e 10, co. 2, CGS;
- Le Società AC SIENA Spa e TARANTO SPORT Srl, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

La Procura afferma:

- che con contratto depositato presso la Lega di competenza in data 30.01.2008 il calciatore Zito Antonio è stato ceduto a titolo definitivo dalla società Taranto (LPSC) alla società Siena (LNP) per il corrispettivo di Euro 150.000,00, oltre Iva;
- che con variazione di tesseramento depositata il 29/01/2008 il calciatore Zito è stato ceduto a titolo temporaneo dalla società Siena alla società Taranto a titolo gratuito, con la previsione di un premio di valorizzazione in favore della società di destinazione (Taranto) pari ad Euro 150.000,00 che sarebbe maturato “alla 1° (prima) presenza in campionato stagione sportiva 2007/2008”;
- che con contratto del 31/01/2008 il calciatore Mancini Manuel è stato ceduto a titolo definitivo dalla società Taranto (LPSC) alla società Siena (LNP) per il corrispettivo di Euro 50.000,00, oltre Iva;
- che con variazione di tesseramento in pari data il calciatore Mancini è stato ceduto a titolo temporaneo dalla società Siena alla società Taranto a titolo gratuito, con la previsione di un premio di valorizzazione in favore della società di destinazione (Taranto) pari ad Euro 650.000,00 che sarebbe maturato “alla 1° (prima) presenza in campionato da 1 minuto”.

Secondo la Procura l'operazione de qua sarebbe stata posta in essere al solo fine di consentire alla società AC Siena di assicurarsi l'acquisto di due calciatori di suo interesse senza la necessità di dover provvedere, nel breve termine di 8 giorni, alla copertura finanziaria necessaria per tale acquisto, come previsto dal C.U. N°. 7/a del 3.05.2007 ed alla società Taranto di incassare nel più breve tempo possibile l'intero prezzo pattuito e di

trattenere il giocatore in prestito sino al termine della stagione; i fatti come sopra descritti, a dire della Procura, integrerebbero la violazione di cui agli articoli 1, co. 1, 8, co. 2, e 10 co. 2, CGS, in quanto evidentemente “diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica” e non svolti “conformemente alle disposizioni federali” avuto riguardo alle prescrizioni di cui al C.U. N°. 7/a del 3.05.2007; il tutto con responsabilità diretta delle due società sportive.

Si difendevano il Sig. Zanzi ed il Siena, depositando memorie in data 25/7/09, chiedendo dichiararsi infondato il deferimento proposto dalla Procura Federale ed eccependo, in particolare, l’insussistenza di violazioni regolamentari rispetto alla normativa vigente, trattandosi, nella specie di cessioni a titolo definitivo, con “prestito” annuale contestuale alla società cedente.

Si difendevano anche il Taranto ed il Sig. Blasi, affermando che le fattispecie poste in essere sarebbero consentite, tanto che avrebbero superato anche il vaglio dell’ufficio tesseramenti.

All’udienza del 30.7.09 il Siena ed il Sig. Zanzi presentavano istanza di patteggiamento ex artt. 23 e 24, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Zanzi e la Società AC Siena Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Roberto Zanzi la sanzione dell’inibizione di mesi 3, diminuita, ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a mesi 1 e giorni 10, commutati nella somma finale dell’ammenda pari ad Euro 30.000,00); (“pena base per la Società AC Siena la sanzione dell’ammenda di Euro 45.000,00 diminuita, ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, ad Euro 20.000,00).

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- l’ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00) al Sig. Roberto Zanzi;
- l’ammenda di Euro 20.000,00 (ventimila/00) alla Società AC Siena Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

### **I motivi della decisione.**

La Procura chiedeva poi la condanna del Sig. Blasi a 3 mesi di inibizione e quella di Euro 30.000,00 di ammenda per il Taranto.

Assenti il Taranto ed il Blasi.

La fattispecie reale, come descritta dalla Procura Federale, risulta per tabulas, essendo stati depositati in atti i contratti de quibus.

A ciò si aggiunga che le modalità di cessione dei giocatori Zito e Mancini, con cessione a titolo definitivo dal Taranto al Siena e poi variazione di tesseramento al Taranto a titolo temporaneo, appaiono singolari ed anomali, atteso che il prezzo di cessione del calciatore Zito era stato sostanzialmente pattuito in Euro 300.000,00 e quello del calciatore Mancini in Euro 700.000,00 come espressamente ammesso dai due dirigenti deferiti e che le cessioni, (realizzate invece per un prezzo di Euro 150.000,00 oltre Iva per lo Zito e di Euro 50.000,00 oltre Iva per il Mancini), e le variazioni di tesseramento sono state poste in essere, sostanzialmente, in un lasso di tempo assolutamente brevissimo. Si osservi, peraltro, che nel caso del giocatore Mancini, le società avevano previsto che se egli avesse disputato anche un solo minuto di una sola gara del campionato, il Taranto avrebbe avuto diritto ad un premio di valorizzazione di ben 13 volte superiore a quello di cessione, circostanza questa assolutamente singolare e che consente, oltre ogni ragionevole dubbio di ritenere che le due operazioni di cessione siano state così concepite proprio al fine di aggirare la normativa federale, (C.U. N°. 7/a del 03.05.2007), che impone, entro 8 giorni dalla firma del contratto, la costituzione della relativa provvista.

Inoltre va osservato che lo stesso Sig. Zanzi ha affermato che: “Le condizioni proposte dal Taranto per consentire il loro trasferimento al Siena prevedevano un pagamento unico ed immediato, da contabilizzare nella sola stagione sportiva 2007-2008 e per il Siena finanziariamente da sostenere entro una settimana dalla chiusura della sessione di mercato. Tali condizioni non erano sostenibili per il Siena, perché non vi era capacità finanziaria. A questo punto contro-proponevamo a Blasi e Galigani, presidente e direttore generale del Taranto, la soluzione che venne poi adottata: un prezzo di trasferimento limitato (Euro 150.000,00 per Zito ed Euro 50.000,00 per Mancini) e la previsione di un premio di valorizzazione molto elevato, a saldo del residuo del prezzo stabilito, da riconoscersi al primo minuto di gioco. Ciò avrebbe consentito al Taranto di contabilizzare il ricavo nell’esercizio 2007-2008, di incassare la somma intera entro marzo 2009 ed al Siena di posticipare l’impegno finanziario. Infatti, ove avessimo corrisposto l’intera somma pattuita come prezzo di trasferimento, saremmo stati obbligati a coprire la cifra entro una settimana a mezzo di bonifico in Lega; così invece, abbiamo potuto far fronte subito al pagamento di quanto stabilito come prezzo di trasferimento sul modulo di variazione (ovvero Euro 150.000,00 più Euro 50.000,00 per un totale di Euro 200.000,00) e posticipare il pagamento del saldo alla stagione successiva. Noi, a bilancio, abbiamo esposto l’intero debito (prezzo e premio di valorizzazione) nell’esercizio 2007-2008, ma operando come abbiamo fatto abbiamo posticipato sino a marzo 2009 la corresponsione del premio, nelle rate previste dal regolamento, così riuscendo a far fronte alla nostra situazione di sofferenza finanziaria, un problema unicamente di cassa”.

Ed il Sig. Blasi ha affermato che: “..., mi avrebbero versato la somma complessiva di Euro 700.000,00 da noi richiesta a queste condizioni; per il costo del cartellino Euro 150.000,00

per Mancini Euro 50.000,00 per Zito; la rimanenza per Euro 500.000,00 mi veniva corrisposta sotto forma di premi di valorizzazione al primo minuto di gioco. Preciso che non mi posi il problema di incassare più come premio di valorizzazione rispetto al prezzo dei cartellini in quanto questa modalità mi avrebbe permesso di trattenere i calciatori in prestito fino alla fine del campionato. Ed infatti, la permanenza dei due calciatori in quella stagione mi permise di raggiungere i play off e la finale con l'Ancona Calcio".

Le sopra riportate dichiarazioni hanno un chiaro ed inequivocabile contenuto confessorio, che denota la palese volontà dei deferiti di consentire alla società AC Siena Spa l'acquisto dei due calciatori senza dover provvedere, nel termine perentorio del 8/2/2008, alla copertura finanziaria necessaria, così come invece previsto dalle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento di cui al C.U. N°. 7/a del 3.05.2007 (punto 12, lett. B ed F) ed alla Società Taranto di incassare nel più breve tempo possibile l'intero prezzo previsto e di trattenere il giocatore in prestito sino al termine della stagione.

Alla luce di quanto sopra non vi è chi non veda che i comportamenti denunciati dalla Procura Federale meritano di essere censurati, poiché lesivi sia dei principi di lealtà e correttezza, che delle norme federali in materia gestionale ed economica e di trasferimento e tesseramento dei calciatori.

Alla responsabilità del dirigente della società, consegue quella diretta del Taranto Sport S.r.l.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale adita irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Blasi Luigi mesi 2 (due) di inibizione;
- alla Società Taranto Sport Srl Euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Antonio Valori, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 30 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), BIAGIO LUCA GRASTA (calciatore tesserato per la Soc. SC Domus Bresso), MICHELE GRASTA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) E DELLA SOCIETA' SC DOMUS BRESSO (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009).**

#### **Il deferimento.**

Con provvedimento del 26.01.2009 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- il Sig. Del Conte Roberto (Presidente della Società S.C. Domus Bresso);
- il Sig. Grasta Biagio Luca (calciatore della Società S.C. Domus Bresso);
- il Sig. Grasta Michele (Dirigente Accompagnatore della Società S.C. Domus Bresso);
- la Società S.C. Domus Bresso;

per rispondere, quanto ai primi tre soggetti, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS e quanto alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS.

- Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva in forza della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N°. 404 del 30.01.2008, aveva partecipato alla gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008.

- Ed ancora, nell'atto di deferimento, si evidenziava che nel periodo compreso tra il 30.01.2008, data di pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo e l' 8.03.2008, data di svolgimento della gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, lo stesso calciatore non aveva mai scontato la squalifica inflittagli, dal momento che compariva su tutte le distinte delle gare effettuate in tale periodo.

- Conseguentemente, di tale violazione venivano chiamati a rispondere anche il Sig. Del Conte Roberto ed il Sig. Grasta Michele, nelle rispettive qualità di Presidente e Dirigente Accompagnatore della predetta Società, per aver schierato il suddetto giocatore nella gara *de qua*, benché non avesse mai scontato la giornata di squalifica, nonché la stessa società sportiva a titolo di responsabilità diretta.

- Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Presidente della S.C. Domus Bresso faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale ammetteva la propria responsabilità.

- Alla riunione del 5.03.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che il comportamento contestato fosse stato già oggetto di giudizio e di conseguente sanzione da parte del Giudice Sportivo, che era stato investito della medesima questione in seguito ad un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5 in merito alla gara Bergamo Calcio a 5 – S.C. Domus Bresso disputatasi in data 29.03.2008, dichiarava l'improcedibilità del deferimento in conseguenza dell'applicazione del "*ne bis in idem*", atteso che la questione sollevata dalla Procura Federale era stata già giudicata dal medesimo Giudice Sportivo.

- Il Procuratore Federale proponeva ricorso avverso tale decisione deducendo l'erronea valutazione operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in merito all'applicazione del principio del "*ne bis in idem*".

- La Corte di Giustizia Federale, alla riunione del 9.04.2009, in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Federale, annullava la delibera impugnata e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

- Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

- Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 per il Sig. Del Conte Roberto e per il Sig. Grasta Michele, della squalifica per mesi 3 per il calciatore Grasta Biagio Luca e dell'ammenda di Euro 500,00 per la Società.

Per gli incolpati nessuno è comparso.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione contestata.

A tal proposito si osserva che la Corte di Giustizia Federale ha giustamente rilevato che la concreta applicazione del principio del “*ne bis in idem*” richiede piena identità delle fattispecie di riferimento.

Orbene, nel caso di specie, risulta provato che la fattispecie posta al vaglio giudiziario del Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della Società Bergamo Calcio a 5, era relativa alla gara Bergamo Calcio a 5 – S.C. Domus Bresso disputatasi in data 29.03.2008, mentre la fattispecie di cui all’originario deferimento era relativa alla gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008.

Ciò posto, risulta documentalmente provato, ed in particolare dalle distinte di gara ed anagrafiche dei calciatori, che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva in forza della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N°. 404 del 30.01.2008 e pur non avendo mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 ed il 08.03.2008, aveva partecipato ugualmente alla gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008.

In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dagli odierni incolpati integra senza ombra di dubbio la violazione contestata, avendo il calciatore partecipato alla gara ed avendo il Presidente ed il Dirigente Accompagnatore schierato il medesimo giocatore nella gara incriminata. Pertanto deve affermarsi la loro responsabilità, nonché quella della società S.C. Domus Bresso ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo

#### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Del Conte Roberto la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Grasta Michele la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato ed alla società S.C. Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

**(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LAMIONI (nella sua qualità di Presidente della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), ARBER KETA (nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), BERNARDO OLANDA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) E DELLA SOCIETA’ AS COOP ATLANTE (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009).**

#### **Il deferimento.**

Con provvedimento del 26.01.2009 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- il Sig. Giovanni Lamioni (Presidente della società A.S. Coop Atlante, all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto);
- il Sig. Arber Keta (calciatore attualmente tesserato per la società ASD Futsal Cecina Calcio a 5 ed all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atlante Grosseto, ora denominata A.S. Coop Atlante);

- il Sig. Bernardo Olanda (Dirigente Accompagnatore della società A.S. Coop Atlante, all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto);
- la Società AS Coop Atlante (all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto);

per rispondere, quanto ai primi tre soggetti, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS in relazione alla lettera f) N°. 2 del Comunicato Ufficiale N°. 1 Stagione 2007/2008 della L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque e, quanto alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS in relazione alla lettera f) N°. 2 del Comunicato Ufficiale N°. 1 Stagione 2007/2008 della L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque.

- Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il calciatore Keta Arber aveva direttamente partecipato alla gara Aymevilles - Atlante Grosseto del 20.10.2007 nel gruppo dei tre giocatori c.d. *under*, benché fosse di nazionalità albanese e quindi tesserato ex art. 40, punto 11, sub 1 e 2, N.O.I.F. e pertanto non rientrante nel computo dei 3 giocatori nati successivamente al 31.12.1985.

- Conseguentemente, di tale violazione venivano chiamati a rispondere anche il Sig. Giovanni Lamioni ed il Sig. Bernardo Olanda, nelle rispettive qualità di Presidente e Dirigente Accompagnatore della predetta Società, per aver schierato il suddetto giocatore nella gara *de qua* nel gruppo dei tre giocatori c.d. *under*, benché fosse di nazionalità albanese e quindi tesserato ex art. 40, punto 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., pertanto non rientrante nel computo dei 3 calciatori nati successivamente al 31.12.1985, nonché la stessa Società sportiva a titolo di responsabilità diretta.

- Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire memorie difensive.

- Alla riunione del 5.03.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che il comportamento contestato fosse stato già oggetto di giudizio e di conseguente sanzione da parte del Giudice Sportivo, che era stato investito della medesima questione in seguito ad un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5 in merito alla gara Atlante Grosseto - Bergamo Calcio a 5 disputatasi in data 10.11.2007, dichiarava l'improcedibilità del deferimento in conseguenza dell'applicazione del "*ne bis in idem*", atteso che la questione sollevata dalla Procura Federale era stata già giudicata dal medesimo Giudice Sportivo.

- Il Procuratore Federale proponeva ricorso avverso tale decisione deducendo l'erronea valutazione operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in merito all'applicazione del principio del "*ne bis in idem*".

- La Corte di Giustizia Federale, alla riunione del 9.04.2009, in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Federale, annullava la delibera impugnata e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

- Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

- Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 per il Sig. Giovanni Lamioni e per il Sig. Bernardo Olanda, della squalifica per mesi 3 per il calciatore Arber Keta e dell'ammenda di Euro 500,00 per la Società.

Per gli incolpati nessuno è comparso.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione contestata.

A tal proposito si osserva che la Corte di Giustizia Federale ha giustamente rilevato che la concreta applicazione del principio del “*ne bis in idem*” richiede piena identità delle fattispecie di riferimento.

Orbene, nel caso di specie, risulta provato che la fattispecie posta al vaglio giudiziario del Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della Società Bergamo calcio a 5, era relativa alla gara Atlante Grosseto - Bergamo Calcio a 5 disputatasi in data 10.11.2007, mentre la fattispecie di cui all’originario deferimento era relativa gara Aymevilles - Atlante Grosseto del 20.10.2007.

Ciò posto, risulta documentalmente provato, ed in particolare dalla distinta di gara ed anagrafiche dei calciatori, che il calciatore Keta Arber ha direttamente partecipato alla gara Aymevilles - Atlante Grosseto del 20.10.2007 nel gruppo dei tre giocatori c.d. *under* ovvero nati successivamente al 31.12.1985, benché fosse di nazionalità albanese e quindi tesserato ex art. 40, punto 11, sub 1 e 2, N.O.I.F. e pertanto non rientrante nel computo dei 3 giocatori c.d. *under*.

In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dagli odierni incolpati integra senza ombra di dubbio la violazione contestata, avendo il calciatore partecipato direttamente alla gara ed avendo il Presidente ed il Dirigente Accompagnatore schierato il medesimo giocatore nella gara incriminata. Pertanto deve affermarsi la loro responsabilità, nonché quella della società A.S. Coop Atlante ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo

### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Lamioni Giovanni la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Olanda Bernardo la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Keta Arber la sanzione della squalifica per 1 (uno) giornata di campionato ed alla società A.S. Coop Atlante, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente; dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Antonio Valori, Componenti; dall’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 30 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

### **(364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARCO SARAZ (Sostituto Procuratore arbitrale Regione Lazio) (nota n. 8582/502pf08-09/SP/blp del 25.6.2009).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Marco Saraz, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, co. 1, e 3, co. 1, del CGS, per

avere in occasione dell'incontro Villalba Ogres Moca – Romulea del 7/12/2008, dichiarato di assistere alla gara in veste ufficiale; per essere intervenuto a fine gara, qualificandosi come appartenente alla Procura Arbitrale, rivolgendosi all'arbitro con tono perentorio, irritato e arrogante, con frasi sconvenienti e offensive, invitandolo ad assumere comportamenti determinati quali, ad esempio, quello di rientrare nello spogliatoio; per avere ordinato ad alcuni giocatori della Romulea di rientrare negli spogliatoi e per essere entrato ed intervenuto all'interno dello spogliatoio senza averne titolo.

All'udienza del 30/7/2009 il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna del Saraz all'inibizione per mesi due.

Il deferito, ritualmente avvisato, non è comparso e non ha fatto pervenire scritti difensivi.

Degli atti ufficiali di gara e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale risulta che, al termini della gara Villalba Ogres Moca – Romulea del 7/12/08 il deferito, presente alla gara non già per ragioni del suo incarico federale ma perché genitore di uno dei calciatori impegnati, fece il giro della Tribuna e mostrando il tesserino di associato AIA entrò all'interno degli spogliatoi e conferì con l'arbitro senza averne alcun titolo. Tale circostanza è confermata dal dirigente Pagliaroli, il quale ha riferito che il Saraz *“ha mostrato una tessera per cui il guardiano lo ha fatto entrare. Io mi trovavo di fronte lo spogliatoio dell'arbitro e udivo il Saraz dire all'arbitro, “vattene dentro” e alla domanda dell'arbitro tesa a sapere se il Saraz fosse della Federazione, questi rispondeva con tono minaccioso, mostrando la tessera federale”*.

La versione difensiva del Saraz è smentita oltre che dagli atti ufficiali di gara anche dalle concordanti dichiarazioni rese dal Sig. Paolo Di Rocco (arbitro della gara indicata), Sig. Pietro Scrocca (Presidente Società Villalba) ed il Sig. Enrico Pagliaroli (dirigente del Villalba). Da tali fonti di prova emerge che il Saraz, in occasione della gara suddetta ha tenuto comportamenti che violano l'art. 1, CGS, in quanto effettivamente ha dichiarato di assistere alla gara in veste ufficiale e qualificandosi come appartenente alla Procura Arbitrale, con tono perentorio, irritato e arrogante si è rivolto all'arbitro con frasi sconvenienti e offensive, intimandogli di rientrare nello spogliatoio. Inoltre senza averne titolo, ha ordinato anche ad alcuni giocatori della Romulea di rientrare negli spogliatoi ed è intervenuto all'interno degli stessi.

Tale condotta integra certamente le violazioni contestate che, anche in relazione alla qualifica all'epoca ricoperta dal Saraz e spesa indebitamente in occasione dei fatti, devono essere sanzionate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Sig. Marco Saraz la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 30 luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete